

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 526 del 21/06/2021

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MANCATO SUPERAMENTO
DEL PERIODO DI PROVA – PERSONALE COMPARTO – DIPENDENTE
MATRICOLA N.12367 – TEMPO INDETERMINATO.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Visto il contenuto dell’art. 25 del CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018 in materia di “Periodo di Prova”, il quale al comma 5 prevede che “Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Azienda o Ente deve essere motivato.”;

Richiamato il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 10.12.2020 dal dipendente matricola n.12367, il quale all'art. 2, riporta i contenuti della sopracitata normativa contrattuale e dato atto che il relativo rapporto di lavoro ha avuto decorrenza dal 15.12.2020 e in funzione del medesimo articolo il periodo di prova scade l'1.07.2021;

Vista la nota del Responsabile SITRA del P.O. di Busto Arsizio, protocollo n.31439 dell'08.06.2021, nonché la nota del Direttore SITRA, protocollo n.31881 del 09.06.2021 - acquisite agli atti d'ufficio - dalle quali si evince che le valutazioni del periodo di prova espletato dal dipendente matricola n.12367 risultano negative, così come emerge dalle relazioni notificate all'interessato (come da documentazione agli atti) e relative alla job description aziendale di profilo, sottoscritta dal dipendente;

Ritenuto, pertanto, tenuto conto della documentazione acquisita agli atti e sopra descritta relativamente all'esito negativo del periodo di prova svolto dal suddetto dipendente, di dover procedere, ai sensi dell'art 25, comma 5, del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018, alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dipendente matricola n.12367 con effetto dal giorno successivo alla data del presente provvedimento;

Considerato che il sopracitato dipendente per il periodo di servizio prestato presso l'ASST della Valle Olona è stato regolarmente retribuito ed iscritto agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali di competenza;

Vista la proposta n. 564/2021 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

Facendo propria la proposta n. 564/2021 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse Umane,

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

1° - per le motivazioni addotte in premessa, di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente matricola n.12367 - assunto a decorrere dal 15.12.2020 e attualmente nella seconda metà del periodo di prova la cui scadenza è individuata, anche ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del CCNL 21.05.2018 dell'Area Comparto Sanità, nell'1.07.2021 - con effetto dal giorno successivo alla data del presente provvedimento per mancato superamento del periodo di prova, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva dello stesso, così come previsto dal succitato art. 25 del CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 il quale, al comma 5, recita che "Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. [...]";

2° - di dare atto, altresì, che il succitato dipendente per il periodo di servizio prestato presso l'ASST Valle Olona è stato regolarmente retribuito e iscritto agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali di competenza, ad ogni conseguente effetto;

3° - di corrispondere allo stesso la retribuzione sino alla data di cessazione - se dovuta - nonché i ratei di 13^a mensilità spettanti, previo recupero di eventuali posizioni debitorie a carico dell'interessato;

4° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento al dipendente matricola n.12367, nel rispetto dei disposti contrattuali vigenti, ai Responsabili di assegnazione e ai competenti uffici dell'azienda;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente